


**FORNITURA DEL SERVIZIO DI AVVIO A
TRATTAMENTO DI R.U. E R.S. PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI RACCOLTI E/O PRODOTTI DA AMNU**


**PROCEDURA TELEMATICA
BANDO DI GARA INTEGRALE**

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte
Giovedì 04 marzo 2021 alle ore 23.59**



Sommario

1. Premesse: informazioni generali	3
2. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione.....	4
2.1. Soggetti ammessi a partecipare	4
2.2. Requisiti di partecipazione	5
3. Modalità di presentazione dell'offerta	6
4. Precisazioni sulla documentazione da presentare	7
4.1. D.G.U.E. (busta virtuale A)	7
4.2. Garanzia provvisoria (busta virtuale A).....	8
4.3. Contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione (busta virtuale A).....	10
4.4. Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (busta virtuale A).....	11
4.5. Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione (busta virtuale A)	11
4.6. Avalimento.....	11
4.7. Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio (busta virtuale A).....	12
4.8. Ulteriore documentazione da presentare in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (busta virtuale A)	12
5. Procedura di gara	13
5.1. Fase 1.....	13
5.2. Fase 2.....	13
5.3. Fase 3.....	13
6. Subappalto.....	14
7. Modalità di valutazione delle offerte anomale.....	14
8. Verifica dei requisiti ed assenza di cause di esclusione	14
9. Ulteriore documentazione da presentare da parte dell'aggiudicataria	15
10. Ulteriori informazioni.....	15
11. Tutela della privacy	16



1. Premesse: informazioni generali

AMNU S.p.A., con sede in Pergine Valsugana (TN), Viale dell'Industria n. 4/L, telefono +390461530265, PEC info@pec.amnu.net richiede:

Oggetto dell'appalto: affidamento mediante procedura telematica, con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo offerto, della fornitura del "servizio di avvio al trattamento di R.U. e R.S. pericolosi e non pericolosi raccolti e/o autoprodotti da AMNU S.p.A..

Categoria del servizio: Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90514000-3 Riciclo dei rifiuti.

Importo a base di gara: € 185.000,00

Codici CIG: 86406054D0

Oneri per la sicurezza: € 300,00 (trecento/00).

Luogo di esecuzione: si vedano i punti di raccolta specificati nel C.E.C..

Modalità di pagamento: Si veda quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, al cui testo si rimanda e che si intende in questa sede integralmente trascritto.

L'appalto **non è** suddiviso in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura ristretta esperita in conformità alla L.P. 2/2016, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg, nonché al D. Lgs. 50/2016 in quanto richiamato dalle citate norme provinciali, con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo offerto ai sensi dell'art. 16 della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

Anche al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti **esclusivamente per iscritto**, entro il sesto giorno antecedente quello di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a mezzo dell'apposita funzionalità disponibile sul portale <https://amambiente.acquistitelematici.it>, previa registrazione.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, le comunicazioni ai concorrenti, nonché le risposte ai quesiti formulati, che a giudizio della Stazione Appaltante siano ritenuti di interesse generale e le informazioni di interesse generale, sono pubblicate sul suddetto portale a mezzo dell'apposita funzione FAQ.


Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli offerenti, previste dall'art. 25 della L.P. 2/2016, nonché le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in fase di registrazione.

Per segnalare malfunzionamenti del sistema o per qualsiasi necessità di assistenza tecnica nelle operazioni di registrazione o di caricamento delle offerte, nel portale è disponibile l'apposita funzione di Assistenza – Contatti – Supporto tecnico, alla quale i concorrenti dovranno rivolgersi.

Documentazione disponibile per i concorrenti: sono disponibili e liberamente scaricabili dal portale <https://amambiente.acquistitelematici.it>, previa registrazione, i documenti/modelli di seguito indicati:

- il presente bando integrale di gara;



- il Capitolato speciale d'appalto;
- il Capitolato esecuzione del contratto (C.E.E.);
- l'Allegato 1 "Codici CER e quantità oggetto di gara"
- il modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
- il modello per la presentazione dell'offerta economica.

AVCPASS: la presente procedura è soggetta ad AVCPASS, pertanto la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dal presente bando sarà effettuata mediante utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE che deve essere sottoscritto digitalmente e caricato nella *busta virtuale A – Documentazione amministrativa*.

2. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione

2.1. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del predetto decreto, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.


Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il cui curatore fallimentare ha autorizzato l'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate può partecipare alla procedura. In



caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate nei commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del medesimo decreto o per atti o fatti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 50/2017, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione deve compilare il punto 3.C.1.5 dell'Allegato A, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita ed alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

2.2. *Requisiti di partecipazione*

Tutti i concorrenti indicati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti:


1. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o equivalente Registro del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto;
3. autorizzazioni al trasporto e impianti di conferimento per i rifiuti come meglio specificato al punto 2 del C.E.C..

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, la Stazione Appaltante procede alla valutazione:

- a. delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, durante la fase di ammissione. A tale scopo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
- b. delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8.

REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI E G.E.I.E.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., i requisiti di cui ai punti 1. e 2. devono essere posseduti da tutti i partecipanti. Le predette disposizioni sono previste **a pena di esclusione**.



Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio deve rendere in proprio la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti secondo le disposizioni di legge.

3. Modalità di presentazione dell'offerta

Condizione primaria per poter partecipare alla presente procedura di affidamento è l'obbligo di essere iscritti all'albo fornitori di AMNU; l'iscrizione può essere perfezionata accedendo al portale <https://amambiente.acquistitelematici.it>, seguendo le relative istruzioni.

Una volta registrato, il concorrente deve caricare la documentazione di gara sul portale <https://amambiente.acquistitelematici.it> seguendo le relative istruzioni. Tutta la documentazione caricata a sistema deve essere datata e sottoscritta, con **firma digitale valida** (non firma manuale scansionata, salvo quanto diversamente previsto ai paragrafi successivi), dal legale rappresentante dell'offerente o da persona con idonei poteri di firma.

L'offerta, deve essere caricata a sistema, **a pena di esclusione** dalla gara, entro il termine perentorio del

Giorno:	Giovedì	Data:	04	03	2021	Ora:	23	59
---------	---------	-------	----	----	------	------	----	----

Pena l'**esclusione** dal procedimento:

- tutta la documentazione caricata a sistema deve essere **in lingua italiana**;
- deve essere presentata la documentazione descritta nei successivi punti.


BUSTA VIRTUALE "A"

La busta virtuale **A**, documentazione amministrativa/tecnica, deve essere caricata a sistema e contenere:

- Il Documento unico di gara europeo semplificato (D.G.U.E.), redatto in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 4.1;
- Iscrizione Albo Gestori Ambientali;
- Autorizzazione dell'gli impianto/i di destino;
- (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) l'ulteriore documentazione di cui al successivo paragrafo 4.4;
- (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) l'ulteriore documentazione di cui al successivo paragrafo 4.8;
- (se ricorrono le relative casistiche) la documentazione di cui ai paragrafi 4.5, 4.7;
- copia del PASSOE generato dal portale dell'ANAC;
- la garanzia provvisoria, nella misura e con le modalità previste nel successivo paragrafo 4.2;
- (se ricorrono le relative casistiche) la documentazione comprovante il diritto alla/e riduzione/i dell'importo della cauzione provvisoria, prevista/e dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

BUSTA VIRTUALE "B"

La busta virtuale **B**, offerta economica, deve essere caricata a sistema e contenere:




- a. l'offerta economica, redatta in conformità al modello "Modello offerta economica" e completa in ogni sua parte. L'offerta economica deve riportare, fra l'altro, la dichiarazione circa i costi della manodopera ed i costi per la sicurezza specifica aziendale, nonché le seguenti dichiarazioni:
- di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla determinazione dei prezzi;
 - di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro in vigore nel luogo di prestazione del servizio, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. di categoria applicabile.
- b. Allegato 1 all'offerta economica del dettaglio singoli prezzi offerti.

4. Precisazioni sulla documentazione da presentare

4.1. D.G.U.E. (busta virtuale A)

Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E., consiste in un'autodichiarazione resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 2.2., con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A.	
<ul style="list-style-type: none"> • si consiglia di utilizzare il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato A Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale); • in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nell'Allegato A (punto 1.2 – Forma di partecipazione) dovranno anch'esse compilare e presentare il D.G.U.E.. 	
SOCCORSO ISTRUTTORIO	
<ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 83, comma 9 de D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale del D.G.U.E., il Presidente della gara provvede a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. • il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione; • il soccorso istruttorio è disposto in particolare nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dei soggetti tenuti a renderlo; - incompletezza o refusi materiali nei documenti sopra indicati, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico. 	



4.2. *Garanzia provvisoria (busta virtuale A)*

Deve essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara per il singolo lotto, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo è quantificato in **€ 3.706,00**.

Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, unitamente alla cauzione, va caricata a sistema anche copia delle certificazioni possedute dal concorrente o di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei relativi requisiti.

Nel caso di riduzione spettante in quanto microimprese, piccole e medie imprese, fanno fede le dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'Allegato A

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, le eventuali riduzioni operano solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 in capo a tutti gli operatori raggruppati o consorziati.

In caso di cumulo delle riduzioni previste dal citato art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato al concorrente capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.


In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutti i concorrenti del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/VOLKSBANK, filiale di Pergine Valsugana, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, con assegni circolari ovvero con bonifico presso il conto corrente IT45N0585635220077570001000 intestato ad AMNU S.p.A.; in tal caso, l'offerta deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva, fermo restando che tale situazione deve essere documentata a mezzo dell'Allegato A presentato;
2. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, conforme allo Schema tipo 1.1. allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;



- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'impegno al rilascio della cauzione definitiva (nel caso di cauzione provvisoria presentata in forma di titoli, assegni circolari o bonifico), la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), o in alternativa con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto firmatario;
- accompagnata da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza o la fideiussione bancaria, sottoscritta digitalmente da quest'ultimo (o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto firmatario) che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera), di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 19/01/2018 n. 31 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui al precedente capoverso.

Qualora non sia presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. o sistema equivalente nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.
Nel caso di microimprese, di piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese, non è richiesto l'impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui al presente punto 6., fermo restando che tale situazione deve essere documentata a mezzo del/degli Allegato A presentati;
7. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1. di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 19/01/2018 n. 31.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante.



Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, la Stazione Appaltante provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO


- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de D. Lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della garanzia provvisoria, il Presidente della gara provvede a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **pena l'esclusione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere;
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- Il soccorso istruttorio è disposto in particolare nei seguenti casi:
 - mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o mancanza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione (a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
 - mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del garante;
 - mancata produzione della dichiarazione del sottoscrittore della garanzia di avere i poteri di impegnare validamente il fideiussore;
 - presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello richiesto;
 - mancanza o carenze della documentazione atta a dimostrare il diritto alle riduzioni dell'importo;
 - mancanza di una o più clausole richieste;
 - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
 - errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;

Si procede **all'esclusione** dell'operatore nel caso:

- in cui si accerti che la garanzia provvisoria è stata costituita oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

4.3. *Contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione (busta virtuale A)*

L'importo del contributo a favore dell'Autorità nazionale ammonta ad euro 00,00 (art. 65 D.L. 34/2020).



4.4. *Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (busta virtuale A)*

Le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono produrre, nell'ambito della busta virtuale A – documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

- a. mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti con scrittura privata autenticata, dal cui testo risulti espressamente:
 - che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- b. procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO


- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de D. Lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvede a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **pena l'esclusione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione.

4.5. *Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione (busta virtuale A)*

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte della Stazione Appaltante, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

4.6. *Avalimento*

Non previsto.



4.7. Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio (busta virtuale A)

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO


- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de D. Lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **pena l'esclusione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere;
- il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione.

4.8. Ulteriore documentazione da presentare in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (busta virtuale A)

In caso di consorzi di cui al presente paragrafo, le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa ed indicate nell'Allegato A. (punto 1.2 - A Forma della partecipazione) devono presentare l'Allegato A compilato limitatamente nella parte 3 attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de D. Lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvede a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **pena l'esclusione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere;
- il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- il soccorso istruttorio è disposto nei seguenti casi:
 - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'allegato A da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
 - incompletezza o refusi materiali nell'Allegato A, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.



5. Procedura di gara

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo ai concorrenti, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta telematica di apertura dei plichi avverrà il giorno **08 marzo 2021 alle ore 10:00** tramite il portale <https://amambiente.acquistitelematici.it>.

A norma dell'art. 7, comma 5 della L.P. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico. La seduta può tuttavia essere seguita da remoto. A tale scopo, all'avvio della seduta, gli operatori economici ricevono dal Sistema una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto della registrazione e possono seguire le operazioni da remoto, nonché comunicare con il Seggio di gara mediante l'apposita funzione di messaggistica.

Si dà corso alla procedura di gara ed all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

5.1. Fase 1

In questa prima fase, il Presidente di gara procede a verificare:

- la completezza e la correttezza della documentazione presentata nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa/tecnica";
- l'insussistenza di motivi di esclusione, secondo quanto previsto nel presente bando;
- il rispetto del divieto di partecipazione plurima (partecipazione in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, partecipazione in proprio e come ausiliaria, ecc.);

In caso del protrarsi delle operazioni è facoltà del Presidente sospendere l'esame delle domande e fissare l'ora ed il giorno per la ripresa dei lavori. Allo stesso modo il Presidente procede a sospendere i lavori per consentire l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio.

5.2. Fase 2

In questa seconda fase la commissione procede alla valutazione della documentazione tecnica per le imprese che hanno superato la fase precedente.


La fase è sospesa per dar tempo e modo alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, di procedere, in seduta riservata, alle valutazioni tecniche.

In caso del protrarsi delle operazioni è facoltà del Presidente sospendere l'esame delle domande e fissare l'ora e il giorno per la ripresa.

5.3. Fase 3

In questa terza fase il Presidente comunica gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, procedendo poi all'apertura delle buste virtuali "C – Offerta economica".

In caso di protrarsi delle operazioni è facoltà del Presidente sospendere l'esame delle domande e fissare l'ora e il giorno per la ripresa.



Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante provvede a valutare la congruità delle offerte.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6. Subappalto

La regolamentazione per il subappalto è specificata all'interno del C.S.A., al cui testo si rimanda e che in questa sede si intende integralmente trascritto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare o non sia presentata.

Il rispetto del limite al subappalto è verificato in corso di esecuzione del servizio.

7. Modalità di valutazione delle offerte anomale

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione di congruità delle offerte sono effettuati ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, nel caso la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura deve fornire per iscritto le giustificazioni richieste entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni.

Nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, assegnando un termine all'offerente, nonché procedere all'audizione dello stesso.


La Stazione Appaltante procede all'esclusione per anomalia al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

8. Verifica dei requisiti ed assenza di cause di esclusione

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 i requisiti di partecipazione sono verificati in capo all'aggiudicatario, nonché ad altri partecipanti, individuati in fase di gara, assegnando ai predetti un termine di 10 giorni per la produzione di eventuali documenti. Qualora nel campione sorteggiato rientri l'aggiudicatario, non si dà luogo ad ulteriore sorteggio. In questa fase si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 ed 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata produzione della documentazione o la sua non rispondenza alle dichiarazioni determina l'annullamento dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi ed aggiudica l'appalto al concorrente che segue in



graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. 2/2016 la Stazione Appaltante può verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, qualora lo ritenga utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di imprese straniere, appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

9. Ulteriore documentazione da presentare da parte dell'aggiudicataria


Ai fini della stipula del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria deve trasmettere, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a. per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione deve contenere quindi: la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b. *(qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* Mandato Collettivo Speciale conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e la relativa procura, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara.
- c. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La stipula del contratto, qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli atti previsti dalla normativa antimafia vigente.

10. Ulteriori informazioni

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e



sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note della Stazione Appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo della Stazione Appaltante).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito a stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipula stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipula dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto è stipulato entro **60** giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché l'art. 25bis della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento di medesime forniture.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dai citati articoli.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, a mezzo del portale <https://amambiente.acquistitelematici.it> sono inviate ai concorrenti le comunicazioni relative alle ammissioni, esclusioni ed aggiudicazioni.


Responsabile del procedimento ai sensi della L.P.23/1992: ing. Roberto Bortolotti +390461530265.

11. Tutela della privacy

Fonte dei dati personali

I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03, Provvedimenti del Garante, ove applicabili), e comunque, con la dovuta riservatezza.

Finalità del trattamento



La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento della presente attività e in particolare per: esigenze legate alla corretta definizione delle procedure di gara, pervenire all'eventuale stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi normativi dando esecuzione ad un atto, pluralità d'atti od insieme di operazioni necessarie all'adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.

Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e un mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.

Natura della raccolta

Per la stipula ed esecuzione della procedura, la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

Comunicazione e diffusione

I dati personali ed il relativo trattamento sono oggetto di comunicazione ai soggetti necessari per il corretto adempimento della presente procedura, nonché per l'assolvimento di norme di legge.

Conservazione dei dati

I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario all'esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge.

Diritti dell'interessato

in qualsiasi momento l'Interessato può far valere i suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. È inoltre sua facoltà rivolgersi all'autorità di controllo laddove ritenga che i dati che lo riguardano siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è AMNU S.p.A., con sede in Viale Dell'Industria 4/L - 38057, Pergine Valsugana (TN) – e che il designato privacy interno è il dott. Marco Tranquillini, domiciliato per la carica presso la sede del titolare. Il Data Protection Officer è individuato nella persona del dott. Andrea Avanzo (Gruppo Inquiries S.r.l.).